

AUTORIZZAZIONI E LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA

**COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
non comportante modifiche all'attività svolta**

Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. – T.U.L.P.S.

TITOLO AUTORIZZATIVO CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE VARIAZIONE:

- AUTORIZZAZIONE N.** del
- LICENZA N.** del
- SEGNALAZIONE PER INIZIO ATTIVITÀ – “S.C.I.A.” N.** del
- COMUNICAZIONE PROT. N.** del

INTESTATA A _____

PER L'ATTIVITÀ DI _____
(indicare l'attività autorizzata)

svolta in VINOVO IN (via-corso-piazza) _____
(indicare indirizzo completo)

Il sottoscritto

nato a _____ *Prov.* _____ *il* _____

residente in _____ *Prov.* _____ *Via* _____ *n.* _____

Codice fiscale _____ *Partita IVA* _____

Cittadinanza _____

IN PROPRIO **OPPURE:** nella sua qualità di _____ e, come tale,

in rappresentanza di _____

con attività di _____

con sede legale in _____

Codice fiscale _____ *Partita IVA* _____

Recapiti telefonici – fax _____

E.mail _____ *Posta elettronica certificata (P.E.C.)* _____

relativamente al titolo autorizzativo sopra individuato

COMUNICA LE SEGUENTI VARIAZIONI:

(ove previsto, la presente costituisce altresì istanza di emissione del titolo autorizzativo aggiornato)

Sezione 1: VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA

Da _____
A _____
Dal _____ con atto rep. n. _____ del _____
Registrato a _____ in data _____ al n. _____
(Notaio _____ con studio in _____)

Sezione 2: VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE (non conseguente a cessione di azienda)

Da _____
A _____
Dal _____ con atto rep. n. _____ del _____
Registrato a _____ in data _____ al n. _____
(Notaio _____ con studio in _____)

Sezione 3: VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE

Il precedente legale rappresentante:

Nome _____ Cognome _____
(Nato a il)

ha cessato la propria qualifica di legale rappresentante dalla data del:

Il sottoscritto Nome _____ Cognome _____
(si vedano i dati completi riportati nel frontespizio del presente modello)

riveste la qualifica di legale rappresentante a decorrere dal
in virtù dell'atto di nomina

La dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi è riportata nel contesto del presente modello.

Sezione 4: VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE – Articoli 8-comma 2 e 93-comma 2 del T.U.L.P.S. o articolo 116-comma 1 del relativo regolamento di esecuzione

Precedente rappresentante:

Nome _____ Cognome _____
(Nato a il)

Cessazione dell'incarico dalla data del:

Attuale rappresentante:

Nome _____ Cognome _____
(Nato a il)

Assume l'incarico dalla data del:

Si allega quadro di "ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RAPPRESENTANTE ai sensi degli articoli 8-comma 2 e 93-comma 2 del T.U.L.P.S. o articolo 116-comma 1 del relativo regolamento di esecuzione"

Sezione 5: VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

(Variazioni rilevanti ai fini dell'articolo 85 "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia", riportato in appendice, del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159)

SOGGETTI USCENTI:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Ruolo rivestito nell'ambito societario

Data di cessazione del ruolo di cui sopra:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Ruolo rivestito nell'ambito societario

Data di cessazione del ruolo di cui sopra:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Ruolo rivestito nell'ambito societario

Data di cessazione del ruolo di cui sopra:

(se lo spazio è insufficiente continuare su foglio a parte, da allegare)

SOGGETTI ENTRANTI:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Data di ingresso nella società

Ruolo rivestito nell'ambito societario:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Data di ingresso nella società

Ruolo rivestito nell'ambito societario:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Data di ingresso nella società

Ruolo rivestito nell'ambito societario:

(se lo spazio è insufficiente continuare su foglio a parte, da allegare)

OGNUNO DEI SOGGETTI ENTRANTI HA COMPILATO L'ALLEGATO "DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA" (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto,

- che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."
- di **non** aver riportato / di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo (articolo 11 del T.u.l.p.s.)
- di **non** aver riportato / di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
oppure (specificare barrando una delle caselle)
 di **aver** riportato **senza avere ottenuto la riabilitazione**
condanne per: delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico,
delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità (articolo 11 del T.u.l.p.s.)
- di non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (articolo 11 del T.u.l.p.s.);
- in caso di esercizio pubblico: di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti (articolo 92 del T.u.l.p.s.)
- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 131 del T.u.l.p.s. (Le autorizzazioni di polizia previste al Titolo III del T.u.l.p.s. non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci)

Il sottoscritto dichiara di aver letto la seguente:

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Vinovo, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Marconi, n° 1 -10048 - Vinovo (TO). PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it . Telefono: 011 9620411. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità indicate al n. 2 dell'informativa completa, disponibile sul sito www.comune.vinovo.to.it . Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it . Informativa completa disponibile al collegamento <https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>

ALLEGA

- Copia del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
- Quadro "ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RAPPRESENTANTE"
- Copia del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto nominato rappresentante
- Quadro "DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA", per ognuno dei soci subentranti indicati alla Sezione 5 o per ognuno dei soggetti indicati nella tabella della composizione societaria di cui alla Sezione 6
- Copia del documento d'identità, in corso di validità, di ognuno dei soggetti di cui al punto precedente
- Copia dell'atto relativo alle modifiche societarie o, in caso di cessione azienda, copia dell'atto di acquisizione della titolarità o della gestione

Data |__|__|_|-|__|__|_|-|__|__|_|_|_|

Il Dichiarante

(firma leggibile)

(allegare copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari)

La presente dichiarazione è validamente resa soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità oppure se firmata direttamente in presenza del dipendente addetto, esibendo il proprio documento d'identità.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Articolo 85

**“Soggetti sottoposti alla verifica antimafia” (212)
[versione in vigore dal 1° gennaio 2018]**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; (213)
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (209)
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (210)
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (210)
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (210)
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. (211)

(209) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(210) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(211) Comma modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 121.

(212) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(213) Lettera sostituita dall' art. 27, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 1, comma 244, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.)

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Articolo 75

“Decadenza dei benefici”

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 - 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L).⁽¹⁸²⁾
- (182) Comma aggiunto dall' art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 76

“Norme penali” (185)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.⁽¹⁸⁶⁾
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(185) Per l'inserimento del comma 4-bis nel presente articolo vedi l' art. 3, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019, come modificato dall' art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019.

(186) Comma così modificato dall' art. 264, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.